

**ODG/PRG: 118**

**PG: 23678/95**

**Data Seduta: 13/03/95**

**Data inizio vigore: 13/03/95**

**Il provvedimento è stato modificato dalle seguenti delibere:**

Odg/prg n.182 N.PG. 64652/99 Data seduta 03/05/99 Testo totalmente consolidato

## **Regolamento sul decentramento**

### TITOLO I ORGANI DEI QUARTIERI E LORO FUNZIONAMENTO

#### CAPO I ORGANI DEL QUARTIERE

##### Art. 1 Organi

1. Sono organi del Quartiere, secondo quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto, il Consiglio di quartiere e il suo Presidente. Gli stessi sono eletti con le modalità stabilite dallo Statuto del Comune e dal presente regolamento.
2. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni può essere coadiuvato da un Vice Presidente, ai sensi dell'art. 34, comma 2 dello Statuto.

##### Art. 2 Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è formato dal Presidente del Consiglio di quartiere, dal Vice-Presidente, ove si sia provveduto alla sua elezione, e dai consiglieri designati dal Consiglio del Quartiere a coordinatori delle Commissioni permanenti.
2. L'Ufficio si costituisce, di norma, entro trenta giorni dalla elezione del presidente del Consiglio del quartiere, che viene da questi convocato.
3. L'Ufficio di Presidenza ha il compito di programmare i lavori del Consiglio e di coordinare l'attività delle commissioni permanenti.

#### CAPO II COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

##### Art. 3 Il Consiglio di quartiere

1. Il Consiglio di quartiere rappresenta le esigenze della comunità nell'ambito dell'unità del Comune e viene eletto a suffragio diretto, con il sistema di elezione previsto all'art.35, comma 3 dello Statuto.

#### Art. 4 Composizione

1. Il Consiglio di quartiere, in conformità a quanto previsto all'art. 35, comma 2 dello Statuto, è composto da:

- a) 15 membri nei quartieri con popolazione inferiore a 35.000 abitanti;
- b) 18 membri nei quartieri con popolazione inferiore a 60.000 abitanti;
- c) 20 membri nei quartieri con popolazione di almeno 60.000 abitanti.

#### Art. 5 Prima seduta

1. Il Consiglio di quartiere tiene la sua prima seduta entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. Il Sindaco provvede alla notifica della lista dei candidati eletti al consigliere neo-eletto più anziano per età entro dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti, perché provveda alla convocazione della prima seduta, a mezzo di appositi avvisi.

3. Il consigliere anziano presiede la prima seduta del Consiglio sino alla elezione del Presidente.

4. In caso di mancata convocazione entro i termini fissati dai precedenti commi 1 e 2, provvede il Sindaco.

5. Nella prima seduta, il Consiglio di quartiere procede alla convalida dei consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, disponendo le eventuali surroghe, dandone comunicazione al Consiglio comunale.

6. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-Presidente, qualora si avvalga della facoltà di cui al successivo art. 30.

#### Art. 6 Durata in carica

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 4 dello Statuto, il Consiglio dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale ed esercita le sue funzioni sino al giorno dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale.

2. Dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, i Consigli di quartiere adottano soltanto atti urgenti ed improrogabili.

#### Art.7 Scioglimento del Consiglio di quartiere

1. Il Consiglio di quartiere è sciolto in presenza dei presupposti di cui all'art. 36 dello Statuto.

2. La dichiarazione di scioglimento del Consiglio del quartiere spetta al Consiglio comunale, il quale vi procede secondo le seguenti modalità:

- a) il Consiglio comunale, sentita la Commissione consiliare Affari generali e istituzionali, dà mandato al Sindaco di diffidare il Consiglio di quartiere a rimuovere le irregolarità, le omissioni e le violazioni contestate, entro un termine di trenta giorni;

b) trascorso tale termine, ove il Consiglio di quartiere non provveda a far cessare le cause che hanno determinato la diffida, il Consiglio comunale, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, ne dichiara lo scioglimento e determina la data delle elezioni per il rinnovo dell'organo;

c) il Presidente del quartiere ha facoltà di partecipare alla seduta in cui è all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio comunale lo scioglimento del Consiglio di quartiere, presentando una propria relazione.

3. Ai sensi dell'art. 36, comma 4, dello Statuto, le funzioni spettanti al Consiglio e al Presidente del quartiere sono esercitate rispettivamente dalla Giunta e dal Sindaco, nel periodo intercorrente fra lo scioglimento del Consiglio di quartiere e la proclamazione dei nuovi eletti.

### CAPO III POTERI PROPOSITIVI E CONSULTIVI

#### Art. 8 Potere di iniziativa

1. Il Consiglio di quartiere può formulare indicazioni e proposte per la formazione degli orientamenti e delle scelte dell'Amministrazione.

2. In particolare, il Consiglio di quartiere ha potere di iniziativa riguardo a:

a) proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 26, comma 1 dello Statuto;

b) consultazione della popolazione, nelle forme previste dall'art. 6, comma 2 dello Statuto;

c) istruttoria pubblica, nelle forme previste dall'art. 12, comma 2 dello Statuto.

3. Relativamente alle proposte concernenti atti a contenuto amministrativo si applica la procedura prevista dall'art. 26, comma 3 dello Statuto.

#### Art.9 Interrogazioni

1. Il Consiglio di quartiere può rivolgere interrogazioni al Sindaco per sapere se un fatto sia vero o meno, se alcune informazioni siano esatte o meno e le ragioni dell'adozione o mancata adozione di un provvedimento.

2. All'interrogazione deve essere data risposta scritta entro trenta giorni dal Sindaco stesso o da suo delegato.

#### Art. 10 Pareri

1. Al fine di attivare un processo di partecipazione che favorisca la formulazione di proposte integrative o alternative, il Sindaco, l'Assessore ovvero, quando si tratti di atti di iniziativa consiliare, il Presidente del Consiglio comunale, richiedono obbligatoriamente il parere al Consiglio di quartiere:

a) sulle linee di indirizzo e di orientamento di atti a valenza generale che riguardino specificamente l'organizzazione o le funzioni dei Quartieri;

b) sugli atti che riguardino interessi specificamente attinenti alla collettività o al territorio di un Quartiere; particolarmente in materia di urbanistica , traffico, viabilità, trasporti e piani commerciali.

2. Nel rispetto delle norme in materia di semplificazione amministrativa e di fissazione dei termini di conclusione dei procedimenti nei diversi settori, la Giunta, sentito il parere dei Quartieri, individua le categorie di atti soggetti a parere obbligatorio ai sensi della precedente lett.b), fissando i termini per il rilascio del parere.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere al Consiglio di quartiere pareri sulle linee di indirizzo e orientamento di provvedimenti di particolare rilievo.

4. Nel caso in cui l'organo competente intenda adottare un atto in contrasto con il parere negativo espresso dal Consiglio di quartiere, i soggetti di cui al comma 1 ne comunicano la motivazione al Consiglio di quartiere , anche al fine di promuovere momenti di concertazione, sia nel caso di richiesta di parere obbligatorio che di parere facoltativo.

5. Ai fini di semplificazione dell'azione amministrativa, nel caso in cui la responsabilità di progetti specifici sia di competenza del dirigente, il parere é richiesto dal dirigente medesimo.

#### Art. 11 Acquisizione del parere

1. Il Consiglio di quartiere deve far pervenire alla Segreteria generale il parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Tale termine può essere eccezionalmente modificato, d'intesa con la Commissione Affari generali ed istituzionali.

2. Quando gli organi del Comune debbano assumere le proprie determinazioni entro termini fissati da leggi o da altre disposizioni regolamentari, il termine riservato al Consiglio di quartiere per il proprio parere non può superare un terzo del tempo disponibile.

3. Il parere reso dai Consigli dei quartieri deve essere menzionato nel provvedimento che la Giunta o il Consiglio comunale adottano, secondo le rispettive competenze. Nel provvedimento medesimo viene dato atto della mancanza del parere, qualora il Consiglio di Quartiere non si sia pronunciato entro il termine stabilito.

4. La formale attestazione dei termini previsti dal comma precedente compete alla Segreteria generale del Comune, che, pertanto, provvede alla trasmissione ai Quartieri e ai gruppi consiliari degli atti e dei documenti sottoposti a parere.

5. I pareri, le osservazioni e le proposte dei Consigli dei quartieri pervenuti entro i termini stabiliti sono portati a conoscenza, per i provvedimenti di competenza del Consiglio, del Presidente del Consiglio stesso ovvero, per i provvedimenti di competenza della Giunta, del Sindaco, prima della discussione dei singoli provvedimenti.

6. In ogni caso, i pareri, le osservazioni e le proposte di cui al comma 5, sono portati a conoscenza del Sindaco o dell'Assessore competente.

7. Qualora, ai fini di semplificazione dell'azione amministrativa, l'ente abbia indetto sugli oggetti per i quali venga richiesto il parere una conferenza di servizi, il Consiglio di quartiere viene chiamato a rendere il proprio parere in tale sede, nei termini fissati dalla convocazione. Tale termine può essere eccezionalmente modificato su richiesta del Consiglio di quartiere.

### CAPO IV ATTIVITÀ DELIBERATIVA E CONTROLLO SUGLI ATTI

#### Art.12 Atti deliberativi

1. Nell'ambito delle funzioni assegnate e nelle materie loro delegate é attribuita ai Consigli dei quartiere autonomia decisionale per l'esercizio della funzione deliberativa. Tali atti possono demandare al Direttore di quartiere il compito di impegnare le spese attenendosi ai criteri fissati dal Consiglio di quartiere, ai sensi dell'art.64, comma 2 dello Statuto.
2. In base ai principi di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il parere di legittimità e regolarità contabile-amministrativa é reso dal funzionario appositamente incaricato dal Segretario Generale e dal Direttore della Ragioneria. Il parere sulla regolarità tecnico-amministrativa é reso dal Direttore di quartiere.
3. L'attestazione della copertura finanziaria della spesa di cui all'art.55, comma 5, della legge 8 giugno 1990 n.142, per gli atti deliberativi che costituiscono o modificano impegni sugli stanziamenti di bilancio, é rilasciata, prima della loro adozione, dal Responsabile della Ragioneria, ai sensi dell'art.64 dello Statuto.

#### Art.13 Programmi-obiettivo

1. Le deliberazioni del Consiglio di quartiere con le quali vengono approvati i programmi-obiettivo sono inviate entro 8 giorni alla Segreteria generale, che provvede a quanto necessario per l'iscrizione all'OdG del Consiglio comunale.
2. Il controllo della coerenza dei programmi -obiettivo dei Consigli di quartiere con gli indirizzi del Consiglio comunale é svolto da quest'ultimo o, per esso, dalla Commissione Consiliare "Pianificazione, contabilità economica e controllo di gestione" entro il termine di venti giorni dalla trasmissione della deliberazione di Quartiere alla Segreteria generale.
3. Qualora il Consiglio comunale o, per esso, la Commissione Consiliare, decida di rinviare l'atto con richiesta di deduzioni, sulle controdeduzioni fornite dal Consiglio di quartiere decide lo stesso Consiglio comunale.
4. Il Consiglio comunale approva definitivamente i programmi-obiettivo e i relativi budget contestualmente all'approvazione del bilancio del Comune allargato.

#### Art. 14 Controllo sugli atti dei Quartieri

1. Al fine di garantire ai Consiglieri di quartiere forme di controllo sugli atti deliberativi adottati dal Consiglio di quartiere in materia di: a) contratti; b) concessioni; c) contributi; d) compensi; e) rimborsi ed esenzioni, é data facoltà, ad almeno un terzo dei consiglieri assegnati, di chiedere al Sindaco, entro il termine di 10 giorni dall'adozione dell'atto, per soli motivi di legittimità, di sospendere la pubblicazione dell'atto stesso e di rinviarlo all'esame del Consiglio di quartiere.
2. Il Consiglio comunale ha facoltà di annullare d'ufficio o su denuncia gli atti viziati da incompetenza, violazione di legge o di regolamenti generali o speciali.
3. Qualora gli organi del Quartiere, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge o per regolamento, provvedono: la Giunta, per gli atti di competenza del Consiglio di quartiere, o il Sindaco, per gli atti di competenza del Presidente.
4. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi d'urgenza.

#### Art. 15 Pubblicità delle deliberazioni del Consiglio del quartiere

1. Le deliberazioni del Consiglio del quartiere devono essere rese pubbliche mediante affissione presso l'Albo Pretorio entro otto giorni dalla loro adozione e per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi.
2. Il diritto di accesso alle deliberazioni è disciplinato nel Titolo III del regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini.

#### Art. 16 Sospensione e revoca delle deleghe attribuite ai Quartieri

1. Le deleghe ai Quartieri possono essere, in qualunque momento, sospese o revocate, per violazione della regolamentazione della delega stessa o per inerzia, previa diffida dell'organo delegante.

### CAPO V FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

#### Art. 17 Regolamento interno

1. Il Consiglio di quartiere può approvare un regolamento interno nel rispetto e in attuazione di quanto previsto nello Statuto e nel presente regolamento. In assenza del regolamento interno ciascun Consiglio di quartiere applica il regolamento del Consiglio comunale, in quanto compatibile.
2. Il regolamento disciplina, in modo particolare:
  - a) le modalità di convocazione del Consiglio di quartiere;
  - b) la disciplina delle sedute del consiglio di quartiere;
  - c) le disposizioni relative alla nomina, composizione, funzionamento, responsabilità di commissioni, gruppi di lavoro e delegazioni.

#### Art. 18 Capigruppo consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da almeno tre consiglieri. E' possibile la costituzione di gruppi composti da uno o due consiglieri quando nella corrispondente lista siano stati eletti uno o due candidati.
2. A cura dei gruppi consiliari viene data comunicazione del nome del proprio capogruppo al Presidente del Consiglio di quartiere. In mancanza, viene considerato tale il consigliere più anziano di età appartenente al gruppo medesimo.
3. Il consigliere che intende aderire ad un gruppo diverso da quello per il quale è stato eletto ne dà formale comunicazione al Presidente del Consiglio di quartiere.
4. I capigruppo vengono sentiti dal Presidente del Consiglio di quartiere per definire il calendario dei lavori del Consiglio, l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno, il loro aggiornamento, nonché i tempi e le modalità della discussione.

#### Art. 19 Consiglieri di quartiere

1. I consiglieri di Quartiere entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione degli eletti e, in caso di surrogazione, dopo l'adozione da parte del Consiglio della relativa deliberazione.
2. Salvo specifiche disposizioni di legge, ai consiglieri di Quartiere si applicano le disposizioni di legge relative alla ineleggibilità e alla incompatibilità dei Consiglieri comunali.
3. Nella prima seduta del Consiglio, dopo la proclamazione degli eletti, il Consiglio procede alla convalida dei consiglieri, all'accertamento di eventuali cause di ineleggibilità ed alle eventuali surrogazioni.
4. Ai consiglieri spetta un gettone di presenza nei limiti previsti dalla legge.
5. I consiglieri esercitano l'iniziativa in ordine alle deliberazioni di competenza del consiglio circoscrizionale.
6. Il regolamento interno di cui all'art. 17 disciplina la presentazione di interrogazioni, mozioni, proposte ed ordini del giorno su questioni di interesse del Quartiere, per quanto non previsto espressamente dallo Statuto e dal regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini.
7. Per l'espletamento del mandato, ai consiglieri di Quartiere viene riconosciuto il diritto di ottenere dal Segretario e dal Direttore del quartiere copie di atti, documenti ed informazioni. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dal regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini.

#### Art. 20 Decadenza dei consiglieri

1. I consiglieri di Quartiere decadono dal mandato allorché sopravvenga una delle cause di ineleggibilità o una delle cause di incompatibilità non rimosse, previste dalla legge.
2. Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri.
3. Nel caso di assenza ingiustificata protratta per cinque sedute consecutive, il consigliere assente è dichiarato decaduto.
4. L'avvio della procedura di decadenza spetta al Presidente del Consiglio di quartiere, anche su segnalazione di altri consiglieri, il quale vi provvede con una proposta scritta al Consiglio.
5. Il Presidente notifica la proposta di decadenza all'interessato, il quale può esercitare i diritti riconosciuti dalla legge 7 agosto 1990 n.241, presentando al Consiglio, entro dieci giorni, giustificazioni, memorie e documenti.
6. Il Consiglio di quartiere si pronuncia con atto deliberativo entro trenta giorni dalla data di notifica di cui al comma precedente.
7. In caso di inerzia o inadempimento del Consiglio di quartiere provvede, previa diffida del Sindaco, il Consiglio comunale.

#### Art. 21 Dimissioni e surroga

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio di quartiere tramite il Protocollo generale del Comune; esse hanno effetto dal momento della loro presentazione e sono irrevocabili.
2. La surrogazione deve avvenire nella prima seduta utile del Consiglio e, comunque, entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.
3. In caso di inerzia o inadempimento del Consiglio di quartiere provvede, previa diffida del Sindaco, il Consiglio comunale.

## Art. 22 Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio di quartiere si riunisce:

- a) per determinazione del Presidente, il quale stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio;
- b) su richiesta scritta del Sindaco;
- c) su richiesta scritta di almeno tre consiglieri di Quartiere, per la trattazione di argomenti da loro indicati.

2. Il Presidente del Consiglio di quartiere convoca il Consiglio aperto ai cittadini, singoli o associati, con le modalità di cui agli artt. 37 e 38 del regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini.

3. Per la trattazione di particolari problemi, in relazione ai quali siano stati conclusi accordi di programma, due o più Consigli di quartiere possono deliberare di tenere sedute congiunte.

4. In tal caso, ciascun Consiglio di quartiere assume le relative determinazioni, nel rispetto delle disposizioni previste per la validità della seduta e della votazione del singolo Quartiere.

## Art. 23 Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri è fatta a cura del Presidente con avvisi scritti contenenti gli oggetti da trattare, che devono essere trasmessi, con mezzi idonei, ai consiglieri medesimi, almeno 72 ore prima della seduta.

2. I tempi di cui al comma precedente sono ridotti a 24 ore nel caso di urgenza.

3. L'ordine del giorno è trasmesso al Sindaco e all'Assessore competente.

4. Delle sedute e degli oggetti all'ordine del giorno viene data notizia alla cittadinanza mediante affissione all'Albo dell'Ufficio del Quartiere, mediante comunicazione agli organi di informazione e nelle altre forme ritenute opportune dal Consiglio di quartiere.

5. Le riunioni congiunte sono convocate dai Presidenti dei rispettivi Consigli di quartiere.

## Art. 24 Svolgimento delle sedute e modalità di votazione

1. Le sedute del Consiglio di quartiere sono, di norma, pubbliche, salvo i casi in cui lo impongano specifiche esigenze di riservatezza o sia stabilito dalla legge o dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, salvo che non sia stato approvato il regolamento interno di cui al precedente art. 17.

2. Per la validità della seduta è richiesto l'intervento della metà dei consiglieri assegnati al Quartiere.

3. Per lo svolgimento delle sedute e per le votazioni si applicano le disposizioni previste dalla legge e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, salvo che non sia stato approvato il regolamento interno di cui al precedente art.17.

## Art.25 Scrutatori

1. Alle funzioni di scrutatore sono designati dal Presidente, all'inizio della seduta, due consiglieri del Quartiere.

#### Art. 26 Processi verbali

1. Di ogni seduta è compilato, a cura del Segretario amministrativo o, in caso di impedimento, da altro impiegato del Quartiere, un verbale che deve contenere i nomi dei consiglieri presenti, di quelli assenti e deve indicare i temi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, i nominativi degli astenuti e dei contrari nonché il resoconto sintetico della seduta.

2. I verbali sono firmati dal Presidente, dal consigliere anziano e dal Segretario e sono approvati dall'Ufficio di presidenza entro venti giorni dalla data della seduta. Della avvenuta approvazione dei verbali viene data comunicazione al Consiglio di quartiere.

3. Il Consiglio del quartiere può deliberare che il verbale della seduta venga approvato dal Consiglio stesso.

4. I verbali restano depositati presso la segreteria del Quartiere, a disposizione dei consiglieri, nei termini previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, ove non sia stato approvato il regolamento interno di cui all'art. 17, relativamente alle deliberazioni da approvarsi da parte del Consiglio medesimo.

5. In sede di approvazione dei verbali o di comunicazione di avvenuta approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza, ogni consigliere ha la facoltà di intervenire sull'argomento esclusivamente per chiedere la verbalizzazione di eventuali rettifiche o precisazioni in merito ai propri interventi oppure per fatto personale. In ogni caso la durata dell'intervento non può superare i cinque minuti.

6. Copia dei verbali deve essere trasmessa, entro venti giorni dalla loro approvazione, al Sindaco e all'Assessore competente.

#### Art. 27 Commissioni del Consiglio del quartiere

1. Il Consiglio del quartiere ha facoltà di istituire commissioni di lavoro permanenti, commissioni speciali, comitati, organismi di gestione dei servizi aperti agli utenti, o altri strumenti di coordinamento con le forme di aggregazione dei cittadini.

2. Le Commissioni permanenti, che funzionano secondo modalità stabilite dal Consiglio di quartiere, sono coordinate da un Consigliere di quartiere e di regola sono aperte a cittadini non eletti.

3. Le sedute sono segrete quando vengono trattate questioni relative a persone. Le sedute possono svolgersi in forma segreta, su decisione della Commissione, quando l'interesse dell'Amministrazione lo richieda.

4. Di norma, le Commissioni permanenti corrispondono ai settori di intervento più rilevanti del Quartiere. Ogni Consiglio di quartiere deve comunque prevedere la costituzione di una Commissione "Pianificazione, bilancio, controllo di gestione" con competenze omologhe a quelle della corrispondente Commissione del Consiglio comunale al fine di assicurare un raccordo tra l'azione degli organi decentrati e centrali in ordine alla dislocazione delle risorse.

5. Le commissioni assolvono in particolar modo al compito di informazione ai cittadini che spetta al Quartiere e svolgono un'attività preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio, curando la raccolta di dati e la elaborazione di analisi, anche in rapporto diretto con gli utenti dei servizi, al fine di consentire una maggiore aderenza fra la qualità delle prestazioni rese dall'Amministrazione ed i bisogni espressi dai cittadini.

6. Nella loro attività si avvalgono normalmente della collaborazione degli uffici del Quartiere.

## CAPO VI IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE E LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI

### Art. 28 Il Presidente

1. Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di quartiere è eletto dal Consiglio nel proprio seno per appello nominale e con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Quartiere stesso, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

### Art. 29

#### Modalità di elezione del Presidente

1. Il Presidente viene eletto nella prima seduta del Consiglio, dopo la convalida dei consiglieri neo-eletti, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. L'elezione deve avvenire non oltre sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la mancanza, per morte o altra causa impeditiva, o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.
3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, contenente l'indicazione del candidato alla carica di Presidente, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dai candidati alla carica.
4. A tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al precedente comma.

### Art. 30 Vice-Presidente

1. Il Consiglio di quartiere, ove decida di avvalersi di tale facoltà, procede all'elezione del Vice-Presidente nella prima seduta del Consiglio, e, comunque, dopo l'elezione del Presidente, ove quest'ultimo venga eletto in una seduta successiva.
2. Il Vice-Presidente è eletto a scrutinio palese, in unica votazione e con voto limitato ad un solo nominativo. E' proclamato eletto il consigliere che ha conseguito la maggioranza assoluta fra i consiglieri assegnati al Quartiere.

### Art. 31 Funzioni

1. Il Presidente, o il Vice-presidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento, esercita le funzioni attribuitegli dall'art. 40 dello Statuto, quelle individuate nel presente regolamento e quelle delegategli dal Sindaco, ai sensi dell'art. 32, comma 5 dello Statuto.

## Art. 32 Decadenza

1. Si applica al Presidente del Consiglio di quartiere quanto previsto all'art. 20 del presente regolamento.
2. La procedura per la dichiarazione di decadenza è avviata dal Vice-Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età.

## Art.33 La Conferenza dei Presidenti dei Consigli dei Quartieri.

1. E' istituita la Conferenza dei Presidenti dei Consigli dei Quartieri (Conferenza).
2. La Conferenza promuove la reciproca informazione dei Presidenti, allo scopo di garantire omogeneità nell'azione amministrativa e di favorire il coordinamento delle iniziative riguardanti l'intero territorio comunale o quello di più Quartieri.
3. La Conferenza si riunisce periodicamente ed è convocata da uno dei Presidenti, che si avvicendano, secondo un turno semestrale, nel compito di presiederla.
4. Il Sindaco, o l'Assessore competente, convoca la prima seduta della Conferenza. In tale seduta è nominato, a voto palese, il primo Presidente di turno della Conferenza.
5. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte da un funzionario a ciò incaricato dalla Direzione Generale.
6. La Conferenza ha facoltà di:
  - a) rivolgere al Sindaco interrogazioni con riferimento ai rapporti fra gli organi centrali e dei Quartieri;
  - b) dare mandato al proprio Presidente di turno di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, su temi di interesse generale o che interessino più Quartieri. Le modalità di esercizio di tale diritto è disciplinato dal regolamento del Consiglio comunale;
  - c) richiedere incontri al Sindaco, alla Giunta o ai singoli Assessori su problemi di comune interesse;
  - d) convocare i Direttori dei settori per richiedere informazioni in relazione alle materie di propria competenza;
7. Il Sindaco, l'Assessore ovvero il Presidente del Consiglio comunale possono richiedere alla Conferenza l'espressione di parere su problemi o provvedimenti che interessino più Quartieri o l'intero territorio comunale, per i quali non sia richiesto il parere obbligatorio dei Consigli dei quartieri, ai sensi dell'art.10.

## TITOLO II UFFICI E RISORSE

### CAPO I PERSONALE

## Art. 34 Il Direttore

1. Secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 2 dello Statuto, la responsabilità del complesso gestionale degli Uffici e dei servizi di Quartiere è affidata, con provvedimento del Sindaco, ad un dirigente, che assume la qualifica di Direttore del Quartiere.

2. Il Direttore, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto del Comune e dell'art. 7 del regolamento della dirigenza, in relazione all'incarico ricevuto, gode di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro della struttura, nella gestione delle risorse assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.
3. In particolare, il Direttore coordina i servizi nel Quartiere, vigila sul mantenimento della qualità dei servizi prestati dal Quartiere, elabora progetti di miglioramento dei servizi, anche sulla base delle indicazioni provenienti dai cittadini e dalle associazioni di quartiere, in raccordo con le Commissioni di cui all'art. 27 del presente regolamento.
4. Nell'ambito delle competenze assegnate al Quartiere, spettano al Direttore le competenze di cui all'art. 44, comma 4 dello Statuto. Il Sindaco, con proprio atto, specifica espressamente le categorie di provvedimenti rientranti nella competenza del Direttore.
5. Il Direttore promuove idonee iniziative per migliorare la comunicazione istituzionale e l'immagine del Quartiere, anche attraverso pubblicazioni destinate ai cittadini del Quartiere.

#### Art. 35 Rapporti del Direttore con gli organi di Quartiere

1. Il Consiglio di quartiere, nell'ambito delle proprie competenze, definisce prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinandone gli obiettivi e le modalità di esecuzione; impartisce direttive generali al fine di stabilire i criteri a cui il Direttore deve attenersi nell'esercizio delle proprie azioni; verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa a tali direttive.
2. Il Direttore é tenuto ad informare il Presidente degli atti che impegnano il bilancio assunti dal medesimo in attuazione di quanto disposto dall'art.64, comma 2 dello Statuto.
3. Il Direttore é, altresì, tenuto a sottoporre al Presidente gli atti ad esso spettanti, prima dell'emanazione.
4. Nel caso in cui il Presidente ravvisi l'opportunità di una ulteriore istruttoria informa il Sindaco, il quale può avvalersi della facoltà di cui all'art. 32, comma 6 dello Statuto.
5. Il Direttore partecipa, se richiesto, alle sedute del Consiglio e delle Commissioni ed é tenuto a fornire ai Consiglieri atti e informazioni utili all'espletamento del loro mandato, in conformità all'art.16 dello Statuto.
6. Il Direttore partecipa, di norma, alle sedute dell'Ufficio di Presidenza e della commissione "Pianificazione, bilancio e controllo di gestione".

#### Art. 36 Responsabilità dei risultati

1. Al Direttore di Quartiere si applica la disciplina relativa alla valutazione dei risultati dell'attività e alla responsabilità dirigenziale prevista dagli articoli 20, con particolare riferimento ai commi 4 e 8, e 21 del Regolamento della dirigenza.
2. Il Sindaco valuta i risultati dell'attività del Direttore sentito il Presidente del Consiglio di quartiere.

#### Art. 37 Il Segretario

1. Ad ogni Quartiere viene assegnato un segretario che assiste il Presidente ed il Consiglio, provvede alla esecuzione degli atti ed esercita le funzioni attribuite dal regolamento.

## Art. 38 Personale

1. In materia di personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 41 dello Statuto.
2. Il personale assegnato alle unità organizzative dei Quartieri è posto alle dipendenze del Direttore, che provvede alla distribuzione tra gli uffici e i servizi ed alla più efficace utilizzazione, nel rispetto delle disposizioni di legge, di regolamento e dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

## CAPO II GESTIONE FINANZIARIA

### Art.39 Spese

1. Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di contabilità, il Consiglio di quartiere e il Direttore, nell'ambito delle loro competenze, impegnano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.
2. Le spese inerenti a somministrazioni e forniture di beni e servizi di carattere continuativo possono essere impegnate anche sui bilancio degli esercizi successivi, nei limiti delle somme assegnate al Quartiere nell'ultimo bilancio approvato.
3. Con delibera del Consiglio di quartiere vengono annualmente individuati le tipologie di spesa e i limiti di importo di acquisti, forniture e lavori di specifica competenza del Quartiere, in relazione al normale funzionamento dei servizi, per il quale il Direttore può procedere autonomamente all'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 64 dello statuto del Comune e dell'art. 11, comma 2 del regolamento di contabilità, ed è autorizzato a contrarre, ai sensi dell'art. 56 della legge 8 giugno 1990 n.142.
4. In relazione ad acquisti di beni e forniture, necessari al normale funzionamento dell'attività dei Quartieri, i Direttori dei medesimi promuovono idonee iniziative per evitare duplicazioni di procedure di spesa.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII dello statuto comunale e del regolamento di contabilità.

### Art.40 Modalità di individuazione delle risorse necessarie per il funzionamento

1. La Giunta, nell'approvare i piani esecutivi di gestione per settori di intervento, sulla base del bilancio di previsione annuale, esplicita la quota parte di risorse destinata ai singoli Quartieri per la realizzazione dei programmi -obiettivo e per l'assolvimento delle funzioni di gestione dei servizi di base e delle funzioni delegate.
2. In particolare è individuata la quota destinata ai singoli Quartieri delle seguenti risorse:
  - a) personale;
  - b) consumi economici e beni strumentali;
  - c) manutenzione ordinaria;
  - d) investimenti;
  - e) strumentazione informatica.

#### Art. 41 Beni

1. Per l'esercizio delle competenze attribuite al Quartiere e per la realizzazione degli obiettivi e dei servizi, il Direttore dispone, secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti, l'uso ottimale dei beni assegnati al quartiere, anche con provvedimenti autorizzatori e concessori.

### TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA ELETTORALE

#### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art.42 Sistema elettorale

1. Il sistema elettorale per l'elezione del Consiglio di quartiere è disciplinato dall'art. 35 dello Statuto.

##### Art. 43 Data dell'elezione

1. Fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 35 dello Statuto, la data della consultazione coincide con quella di rinnovo del Consiglio comunale.

##### Art.44 Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori del Quartiere gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni ricomprese nel rispettivo territorio.

2. Sono eleggibili alla carica di consigliere di Quartiere coloro in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

##### Art. 45 Ineleggibilità e incompatibilità

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 5 dello Statuto, si applicano ai consiglieri di Quartiere le disposizioni previste per i consiglieri comunali, salvo specifiche disposizioni di legge.

#### CAPO II DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO ELETTORALE

##### Art. 46 Presentazione delle candidature

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati all'elezione a Consigliere di quartiere deve essere sottoscritta da elettori iscritti nelle liste elettorali di sezione dei quartieri:

a) da almeno 100 a non più di 400, nei quartieri con popolazione superiore a 60.000 abitanti;

- b) da almeno 90 a non più di 300, nei quartieri con popolazione compresa tra 35.001 abitanti e 60.000 abitanti;
- c) da almeno 70 a non più di 215, nei quartieri con popolazione inferiore ai 35.000 abitanti.
2. La popolazione residente nel quartiere è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
3. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 20, comma 5, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e le successive modificazioni.
- Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari.
4. Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, né inferiore a due terzi.
5. Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
6. Alla lista devono essere allegati:
- a) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;
- b) la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificata dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato ed autenticata dalle persone e secondo le modalità indicate all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
- c) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;
- d) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata dalle persone e secondo le modalità indicate all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
7. La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune dalle ore 8.00 del trentesimo giorno sino alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione.
8. Il Segretario Generale, o chi lo sostituisca legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli entro le ore ventiquattro dello stesso giorno alla Commissione elettorale circondariale competente per territorio.
9. Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista, nelle ipotesi in cui la lista medesima venga presentata con il medesimo contrassegno di altra presentata per la elezione del Consiglio comunale.

#### Art. 47 Pari opportunità

1. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato, di norma, in misura superiore a due terzi dei consiglieri assegnati.

#### Art. 48 Sottoscrizione delle liste

1. La sottoscrizione delle liste è autenticata secondo le modalità previste all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come successivamente integrato. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al Segretario Generale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco.

2. Della dichiarazione è redatto, a cura del ricevente, apposito verbale da allegare alla lista.

3. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

#### Art.49 Schede di votazione

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.p.r. 28 aprile 1993, n. 132, le schede per la votazione hanno le stesse caratteristiche del modello descritto nelle Tabelle A ed E, allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, ad eccezione del numero delle righe stampate accanto a ciascun simbolo, ridotte ad una.

2. L'elettore esprime il proprio voto tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta, con facoltà di esprimere una sola preferenza per un candidato della lista da lui votata.

### CAPO III ELEZIONE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE NELLE IPOTESI DI SCIOGLIMENTO PREVISTA DALL'ART.36 DELLO STATUTO

#### Art. 50 Attività preparatoria

1. In caso di scioglimento del Consiglio di quartiere, nelle ipotesi previste dall'art. 36, comma 1 dello Statuto, il Sindaco, coadiuvato dal dirigente dei servizi elettorali comunali, promuove le iniziative necessarie per garantire il corretto svolgimento della consultazione elettorale, dandone informazione alla cittadinanza.

#### Art.51 Composizione del seggio

1. Per la composizione e il funzionamento del seggio si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.

### CAPO IV CAMPAGNA ELETTORALE

#### Art. 52 Rinvio

1. Alle campagne elettorali per l'elezione dei Consigli di quartiere si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81; agli artt. 1, 15, della legge 10 dicembre 1993, n. 515; agli artt. 5 e 10 dei provvedimenti del 23 aprile 1993 e del 16 aprile 1994 del garante per la radiodiffusione e l'editoria.

#### Art. 53 Sondaggi

1. Alle elezioni per il rinnovo dei Consigli di quartiere, si applica la disciplina sul divieto di sondaggi di cui all'art.6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

#### Art. 54 Pubblicità delle spese elettorali

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, i candidati presentano al Segretario Generale un rendiconto dettagliato delle spese elettorali sostenute, cui viene data idonea pubblicità.

#### Art. 55 Utilizzo di locali comunali

1. Con delibera della Giunta comunale, sono individuati locali idonei per conferenze e dibattiti, che devono essere messi a disposizione, in condizioni di parità tra loro, dei partiti e movimenti presenti nella competizione elettorale.

### CAPO V OPERAZIONI DI SPOGLIO

#### Art.56 Inizio e conclusione delle operazioni

1. Le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, successivamente all'espletamento delle operazioni di cui all'art. 53 del T.U. 16 maggio, n. 570.

2. Le operazioni di scrutinio sono ultimate entro dodici ore dal loro inizio.

### TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 57 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nello Statuto, nel T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e nelle altre leggi e disposizioni vigenti in materia elettorale.

#### Art. 58 Abrogazione

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili col presente regolamento.

#### Art.59 Verifica

1. Entro un anno dall'entrata in vigore, la Commissione consiliare "Affari Generali e Istituzionali" procede, con il coinvolgimento dei Consigli dei quartieri, ad una valutazione dei risultati e dei problemi evidenziati dalla prima esperienza di applicazione del presente regolamento, al fine di predisporre le proposte di modifica che eventualmente si rendano opportune, anche nella prospettiva della realizzazione della Città metropolitana, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.142.